REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SEZIONE PRIMA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [redacted], ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8096/2014 promossa da:

[redacted] (p.iva [redacted]), in persona del legale rappresentante sig. [redacted] (c.f. [redacted]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SORGENTONE ANDREA che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

[redacted] (c.f. [redacted]), con sede in [redacted], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte attrice: "*si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di seguito trascritte: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, 1) accertare e dichiarare la nullità dell'art. 7) del contratto di apertura del c/c n. 1000/4783 del 24/1/1986 nella parte in cui prevede il rinvio per la determinazione degli interessi ai c.d. "usi su piazza" nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; ed infine la mancanza di alcuna pattuizione relativa alle spese di tenuta conto e alla cms nonché (per i contratti successivi) la /illegittimità/mancata doppia sottoscrizione quando richiesta o mancata sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la commissione per l'affidamento; la commissione mancanza fondi; la commissione disponibilità fondi 2) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c,*

avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche ultralegali non pattuite/ illegittime / nulle; 3) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare –con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 1000/4783 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia; 4) accertare e dichiarare la nullità dei finanziamenti del 19/11/2007, 27/7/2009 e 9/12/2010 (estinti) in quanto senza causa, non essendo passivo il c/c alla data dell'accredito delle somme ed essendo l'unico scopo di detti finanziamenti ripianare passività inesistenti; 5) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite".

Nell'interesse di parte convenuta: "*si conclude in conformità alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta perché piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare dichiarare prescritta l'avversa domanda con riferimento a tutti i pagamenti effettuati dall'attrice anteriormente alla data del 22 settembre 2004; 2) nel merito, dichiarata per quanto necessario, in relazione al rapporto di conto corrente, la decadenza di parte attrice dall'impugnazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. e delle correlative clausole contrattuali, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolto l'Istituto bancario convenuto da ogni avversa pretesa; 3) in subordine, dichiarare ai sensi dell'art. 2034 cod. civ. l'irripetibilità di tutte le somme spontaneamente prestate da parte dell'attrice e per l'effetto mandare assolto l'Istituto bancario convenuto da ogni avversa pretesa; 4) in via ulteriormente gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle avverse domande, emettere sentenza di accertamento del saldo (debitore o creditore) previo ricalcolo delle somme addebitate in relazione ai rapporti per cui è causa tenendo conto dei rilievi formulati dall'Istituto di credito convenuto nella superiore espositiva, specie con riferimento all'individuazione delle voci da includere nel calcolo del TEG, all'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7°, lett. a), TUB, alla sostituzione della clausola di capitalizzazione degli interessi trimestrale con quella annuale, all'eccepita prescrizione degli eventuali interessi attivi maturati in favore dell'attrice prima del 22 settembre 2009 ed imputando in ogni caso i versamenti eseguiti secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ.; 5) in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio e svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22.09.2014, [redacted] (di

seguito anche solo "[redacted]") ha convenuto in giudizio la [redacted]. deducendo, con riguardo al conto corrente n.[redacted](già n.[redacted]) acceso il 24.01.1986 con la allora [redacted], la nullità delle condizioni economiche pattuite con rinvio agli "usi su piazza", l'illegittima applicazione di interessi ultralegali non validamente pattuiti, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, spese e ulteriori oneri illegittimamente addebitati.

La Società ha allegato, inoltre, che i finanziamenti erogati in date 19.11.2007, 27.07.2009 e 09.12.2010 (tutti estinti) fossero stati destinati a ripianare passività del conto corrente solo apparenti, perché formate anche mediante l'addebito di competenze illegittime, e ne ha chiesto pertanto la declaratoria di nullità.

A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha prodotto il contratto originario di conto corrente, richieste di concessioni di fido del 26.03.1998 e del 06.07.2000, il contratto di apertura di credito in c/c del 27.02.2006, gli estratti conto mensili e scalari dall'01.04.1987 al 31.12.2013 (tranne scalari dal 1.04.1990 al 30.09.1991 e dall'01.01.1993 al 30.09.1993), i contratti di finanziamento, la richiesta di documentazione bancaria e una perizia di parte.

Si è costituita in giudizio [redacted](incorporante [redacted] in virtù di atto di fusione a rogito notarile del 3.11.2014), contestando integralmente le domande di parte attrice, eccependo la prescrizione delle pretese restitutorie, il difetto di prova, la validità delle condizioni contrattuali applicate, la legittimità dell'adeguamento della capitalizzazione alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la definitività delle risultanze degli estratti conto e la validità dei finanziamenti.

Dopo una prima rimessione in decisione, il giudice ha disposto, con ordinanza del 19.03.2021, consulenza tecnica contabile, formulando quesiti sulla possibilità di ricostruire il rapporto, sui criteri di applicazione dei tassi, sull'anatocismo, sulle commissioni e sull'individuazione delle rimesse solutorie previa rettifica delle annotazioni illegittime.

La consulente nominata, dott.ssa [redacted], ha depositato la relazione in data 7.03.2022 e successive note di chiarimento (sulle rimesse solutorie anteriori al 22.09.2004) in data 30.04.2024.

La causa – all'esito della discussione, avvenuta mediante il deposito di memorie scritte conclusive e di note ex art. 127 ter c.p.c. – viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

2. Domanda di accertamento e interesse ad agire

Deve preliminarmente essere chiarito che la circostanza che il rapporto di conto corrente fosse ancora in corso, al momento della introduzione del giudizio, non è di ostacolo ad una domanda di accertamento negativo del saldo. Il correntista ha infatti "un interesse di sicura consistenza a che si

accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti *contra legem*; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)" (così Cassazione 21646/2018, nonché nello stesso senso Cassazione n. 5919/2016 e Cassazione Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418, e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19123 del 6 luglio 2023).

La domanda è pertanto ammissibile quale azione di accertamento della nullità delle clausole e di rideterminazione del saldo.

3. Nullità del rinvio agli usi di piazza e determinazione degli interessi

Il contratto di conto corrente dedotto in causa (n. 4421366/01/26, successivamente identificato col n. 4783) è stato stipulato dalle parti in data 24.01.1986 (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione) e stabilisce che il conto "*sarà regolato, salvo diversa pattuizione, alle condizioni che man mano risulteranno usualmente praticate sulla piazza*", rinvio poi richiamato anche all'art. 7 del contratto.

La clausola di rinvio agli "usi di piazza" non consente di individuare un parametro certo e oggettivamente determinabile per la quantificazione del tasso applicabile. Per il periodo soggetto alla disciplina dell'art. 117 T.U.B., essa è pertanto nulla ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, che vieta il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, con conseguente applicazione dei criteri sostitutivi previsti dal successivo comma 7. Per il periodo anteriore, ferma la non applicabilità retroattiva di tale disciplina, la clausola deve comunque ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., non essendo il generico richiamo agli usi praticati sulla piazza idoneo a rendere il tasso convenzionale determinato o determinabile.

Nel caso specifico, la banca non ha dimostrato, per il periodo anteriore al "nuovo" contratto del 27 luglio 2009 (contratto di trasformazione del conto esistente in Conto Business Illimitato), l'esistenza di valide pattuizioni scritte successive alla pattuizione originaria del 1986 idonee a determinare i tassi ultralegali concretamente applicati. Ne consegue che il ricalcolo deve essere effettuato applicando il tasso legale sino al 27 luglio 2009 e i tassi contrattualmente validi successivamente, in ossequio al quesito formulato al consulente e così come individuati nella documentazione negoziale prodotta.

4. Capitalizzazione degli interessi

Il contratto di conto prevede, poi, una capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del correntista e una capitalizzazione annuale per gli interessi di cui il correntista fosse risultato creditore.
L'art. 7 stabilisce infatti che: "*I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto. Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni determinate usualmente dalla Banche sulla piazza, e producono a loro volta interessi nella stessa misura*".
La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori prevista dal contratto originario è nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c., il quale consente la produzione di ulteriori interessi sugli interessi scaduti soltanto nei casi e alle condizioni ivi previste.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, gli interessi devono essere calcolati senza capitalizzazione, non potendo la capitalizzazione annuale sostituirsi automaticamente a quella nulla (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 24418 del 2010).
Né può ritenersi che vi sia stato un corretto adeguamento a quanto disposto dalla delibera CICR del 9/2/2000 sulla base della comunicazione inviata dalla banca al correntista e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale preferibile (confortato dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. tra le altre Cassazione n. 26779/2019), deve evidenziarsi che la capitalizzazione trimestrale reciproca, nel caso di specie, soltanto apparentemente seguirebbe ad una capitalizzazione differenziata per interessi debitori e creditori: essa, a seguito della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica contrattuale, introduce infatti *ex novo* nel rapporto una capitalizzazione degli interessi in precedenza non (legittimamente) prodotti, con la conseguenza che, così correttamente ricomposta la prospettiva, detta clausola presenta un indubbio carattere peggiorativo delle condizioni economiche applicate, con conseguente necessità di una espressa approvazione da parte del cliente (ed insufficienza dei mezzi in concreto utilizzati per il preteso disposto adeguamento).
Dunque, la capitalizzazione può essere applicata soltanto dal momento in cui risulti una specifica approvazione scritta del cliente della clausola anatocistica reciproca e, in tal senso, è stato formulato il quesito posto al consulente tecnico.

5. Commissioni e altre competenze

La commissione di massimo scoperto e le ulteriori commissioni possono essere addebitate soltanto se risultano validamente pattuite e se la clausola indica, in modo determinato o determinabile, aliquota, base, periodicità e modalità di calcolo.

Ove manchi qualsiasi indicazione specifica che consenta al correntista di individuare *ex ante* le modalità di conteggio della commissione la clausola che la prevede è affetta da nullità. La mancata indicazione o l'indeterminatezza della clausola impediscono l'addebito del relativo onere (art 117 TUB).

Nel caso di specie, il quesito affidato alla consulente ha disposto di espungere la commissione di massimo scoperto ove non pattuita, ovvero ove indicata soltanto nell'aliquota senza specificazione della periodicità o della modalità di calcolo.

La relazione ed i successivi chiarimenti hanno distinto tra CMS e CDF (commissioni disponibilità fondi) complessivamente addebitate dal 27.03.1987 al 31.12.2013. Le CMS sono state espunte (in quanto non pattuite, non dovute all'esito del ricalcolo degli interessi e all'espunzione della capitalizzazione, ovvero determinate solo nell'aliquota percentuale), mentre sono state distinte le CDF complessivamente addebitate, pari a euro 2.066,39, dalle sole CDF specificamente pattuite e riconoscibili, pari a euro 567,05, riferite agli addebiti del 30 giugno e del 30 settembre 2012.

Nel caso concreto, la banca non ha dimostrato che le CDF anteriori al 12 giugno 2012 fossero sorrette da una valida pattuizione contenente tutti gli elementi necessari per determinarne l'applicazione. La convenuta ha sostenuto che la CDF applicata dal 1° luglio 2009 costituirebbe un mero adeguamento della precedente CMS, comunicato ai sensi dell'art. 118 TUB. L'art. 118 TUB tuttavia consente la modifica unilaterale soltanto alle condizioni e con le modalità previste dalla norma, richiedendo una clausola abilitativa, un giustificato motivo e una comunicazione espressa della proposta di modifica unilaterale; le variazioni sfavorevoli non conformi sono inefficaci.

Deve pertanto essere recepita l'ipotesi peritale che ha riconosciuto soltanto euro 567,05 a titolo di CDF, riferite agli addebiti del 30 giugno e del 30 settembre 2012 (rispettivamente per euro 380,00 e per euro 187,05), espungendo le ulteriori competenze.

6. Ricostruzione contabile e lacune documentali

La relazione peritale ha ricostruito il rapporto dal 2 aprile 1987 al 31 dicembre 2013, utilizzando il primo saldo del periodo documentato (pari ad euro 43.028,85 – originarie lire 83.315.471 – al 27.03.1987) e una scrittura di raccordo in corrispondenza del vuoto relativo ai mesi di aprile e maggio 2012. La banca ha contestato tale metodo, sostenendo che il quesito avrebbe imposto di limitare il ricalcolo al periodo successivo al 31 maggio 2012.

La contestazione della convenuta non è fondata.

Il quesito chiedeva al CTU di verificare la possibilità di ricostruire il rapporto e, in presenza di discontinuità, di determinare il saldo sulla base dell'ultima serie continua disponibile. La consulente ha spiegato che il vuoto documentale intermedio non ha impedito la riconciliazione dei saldi, avuto riguardo alla limitata entità dell'interruzione e al valore delle operazioni di raccordo. La banca non ha indicato un errore matematico specifico né ha dimostrato che nel periodo mancante si siano verificate operazioni incompatibili con i saldi raccordati.

La lacuna documentale non impone automaticamente il rigetto della domanda quando il rapporto possa essere ricostruito – ciò che è avvenuto nel caso di specie – sulla base di ulteriori dati contabili attendibili (sul punto, si veda Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5577 del 2025, la quale ha confermato che gli estratti conto mancanti non impediscono necessariamente la ricostruzione, purché gli elementi disponibili consentano di raccordare i saldi e di determinare l'andamento del rapporto con sufficiente attendibilità).

7. Prescrizione delle rimesse solutorie

La banca ha tempestivamente eccepito la prescrizione delle pretese restitutorie relative ai pagamenti eseguiti anteriormente al 22 settembre 2004, ossia anteriormente al decennio decorrente dalla notificazione dell'atto di citazione.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 2010, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data della singola rimessa quando questa abbia natura solutoria, mentre decorre dalla chiusura del conto quando la rimessa abbia funzione meramente ripristinatoria della provvista.

Sono solutori i versamenti eseguiti su un conto non assistito da apertura di credito o destinati a ridurre un'esposizione eccedente il limite dell'affidamento concesso; hanno invece funzione ripristinatoria i versamenti effettuati entro il limite di un'apertura di credito, poiché in tal caso non si verifica uno spostamento patrimoniale in favore della banca, ma soltanto il ripristino della disponibilità concessa al correntista.

La natura delle rimesse deve essere verificata sul saldo rettificato, ottenuto previa eliminazione degli addebiti derivanti da clausole nulle o comunque non opponibili al correntista. Soltanto il saldo così ricostruito esprime l'effettiva esposizione debitoria e consente di accertare se, al momento del versamento, il conto fosse passivo entro il limite dell'affidamento o presentasse invece uno scoperto eccedente tale limite.

Non può pertanto condividersi la tesi della convenuta secondo cui la verifica dovrebbe essere compiuta sul saldo risultante dagli estratti conto bancari prima dell'eliminazione delle competenze illegittime.

Un simile criterio attribuirebbe rilevanza, ai fini della prescrizione, proprio agli addebiti dei quali è stata accertata l'assenza di un valido titolo negoziale e potrebbe determinare l'apparente superamento dell'affidamento in conseguenza di poste non dovute.

Quanto alla prova dell'esistenza e dell'ammontare dell'affidamento, essa non deve necessariamente risultare, per l'intero periodo considerato, da un unico contratto redatto per iscritto. In particolare, per la parte del rapporto anteriore all'introduzione dell'obbligo generalizzato di forma scritta, l'apertura di credito e il relativo limite possono essere dimostrati anche attraverso elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.

Nel caso concreto, l'esistenza degli affidamenti e la loro consistenza non sono state desunte dalla sola circostanza che la banca abbia tollerato il reiterato sconfinamento del conto.

La consulente ha infatti esaminato congiuntamente:

- la richiesta del 26 marzo 1998, nella quale la società indicava una disponibilità di cassa di Lire 20.000.000, distinta dallo smobilizzo di effetti per Lire 70.000.000 e dal finanziamento per Lire 30.000.000;
- la richiesta del 6 luglio 2000, avente a oggetto il mantenimento della linea di credito per cassa nella misura di Lire 20.000.000 e il separato aumento della linea destinata allo smobilizzo degli effetti;
- l'andamento continuativo del rapporto e la stabilità delle esposizioni concretamente consentite dalla banca;
- l'applicazione, risultante dagli estratti scalari, della commissione di massimo scoperto e di tassi debitori differenziati in relazione all'entità dell'utilizzo;
- le risultanze della Centrale dei Rischi relative al dicembre 1995 e ai periodi successivi documentati;
- la successiva formalizzazione delle linee di credito, che conferma l'esistenza di una relazione stabilmente affidata e la distinzione tra credito per cassa e operazioni di anticipazione.

Tali elementi, considerati non isolatamente ma nel loro complesso e posti in relazione con il concreto andamento del conto, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti sia dell'esistenza di affidamenti anteriormente alla loro formalizzazione, sia dei limiti entro i quali la banca aveva stabilmente consentito alla correntista di utilizzare proprie disponibilità.

Per il periodo anteriore all'ottobre 1995, la consulente ha individuato il limite dell'affidamento sulla base del massimo scoperto stabilmente consentito. Tale criterio non attribuisce, nel caso concreto, valore decisivo a un occasionale sconfinamento tollerato dalla banca, ma valorizza la continuità e la stabilità dell'esposizione consentita, unitamente all'applicazione di condizioni economiche proprie di

un rapporto affidato e alle risultanze documentali relative alle linee di credito.

Il massimo scoperto concretamente e stabilmente consentito assume, dunque, rilievo non come automatica equiparazione tra tolleranza e affidamento, ma quale dato contabile inserito in un più ampio quadro probatorio, dal quale emerge che la banca aveva consapevolmente messo a disposizione della correntista una determinata provvista e ne aveva regolato l'utilizzo mediante condizioni differenziate.

Per il periodo successivo, la consulente ha considerato distintamente l'affidamento per cassa e la linea destinata alle operazioni salvo buon fine. Nei chiarimenti del 30 aprile 2024 ha precisato che, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, il mero ammontare del castelletto di sconto o salvo buon fine non può essere equiparato al fido per cassa, poiché non attribuisce al correntista un'immediata e incondizionata disponibilità della relativa somma; assumono invece rilievo le anticipazioni concretamente utilizzate, nei limiti del netto effettivamente accreditato e tenuto conto degli eventuali insoluti.

La consulente ha, peraltro, riconosciuto che, nella ricostruzione originariamente eseguita, le diverse linee di credito erano state cumulate nel loro ammontare e ha precisato che una verifica puntuale, su base giornaliera, della natura solutoria o ripristinatoria delle singole rimesse avrebbe richiesto la ricostruzione analitica di tutte le operazioni di anticipazione e dei relativi esiti, considerando il salvo buon fine al netto degli effetti insoluti.

Ciò non esclude, tuttavia, che l'elaborato abbia concretamente individuato rimesse extra-fido per complessivi € 65.388,73 e quantificato in € 1.429,37 le competenze indebite già addebitate assorbite dalle rimesse aventi natura solutoria, importo che la consulente ha conseguentemente sottratto dal saldo rettificato.

È vero che la consulente ha precisato che una ricostruzione ulteriormente analitica avrebbe richiesto l'esame di ogni singola operazione di anticipazione, dei successivi esiti e degli eventuali insoluti. Tale precisazione non rende tuttavia inattendibile l'accertamento eseguito, né equivale al riconoscimento dell'impossibilità di individuare le rimesse solutorie.

La CTU non ha infatti qualificato indistintamente come ripristinatori tutti i versamenti anteriori al 22 settembre 2004. Al contrario, ha individuato rimesse extra-fido per complessivi € 65.388,73, accertando quindi l'esistenza di versamenti aventi natura solutoria anche sulla base dei limiti di affidamento ricostruiti.

La circostanza che le rimesse solutorie ammontino complessivamente a € 65.388,73 non implica che debba essere considerato prescritto un indebito di pari importo. La rimessa costituisce il pagamento rispetto al quale può decorrere la prescrizione, ma la riduzione del saldo rettificato riguarda soltanto la porzione del versamento che abbia concretamente estinto competenze illegittimamente addebitate e già

annotate sul conto.

La consulente ha quindi proceduto a individuare, in corrispondenza delle rimesse solutorie anteriori al 22 settembre 2004, le competenze illegittime che risultavano già addebitate e che erano state concretamente pagate mediante tali versamenti. All'esito di tale verifica ha quantificato in € 1.429,37 l'importo delle competenze non più recuperabili per intervenuta prescrizione.

La differenza tra l'ammontare complessivo delle rimesse solutorie, pari a € 65.388,73, e l'importo delle competenze illegittime prescritte, pari a € 1.429,37, non costituisce pertanto una contraddizione contabile. Il primo dato individua l'entità complessiva dei pagamenti intervenuti oltre il limite dell'affidamento; il secondo individua, all'interno di tali pagamenti, la sola parte riferibile a competenze illegittime già annotate e concretamente estinte.

Il risultato raggiunto dalla consulente risulta coerente con il quesito giudiziale, con la documentazione bancaria esaminata e con il criterio giuridico secondo cui la prescrizione riguarda esclusivamente gli indebiti effettivamente pagati mediante rimesse solutorie.

La consulenza e i chiarimenti depositati il 30 aprile 2024 hanno inoltre consentito alle parti di sottoporre al contraddittorio sia i criteri utilizzati per ricostruire gli affidamenti, sia l'individuazione delle rimesse extra-fido e delle competenze da esse assorbite. Le contestazioni della convenuta non hanno evidenziato specifici errori aritmetici o l'inclusione, tra le somme considerate disponibili, di determinate anticipazioni rimaste insolute, ma hanno investito in via generale il metodo seguito dalla consulente.

Deve pertanto essere recepita la quantificazione delle competenze illegittime coperte da rimesse solutorie anteriori al 22 settembre 2004, pari a € 1.429,37.

L'azione diretta a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali resta imprescrittibile, mentre sono soggetti a prescrizione gli effetti restitutori derivanti dai pagamenti già eseguiti, espressamente fatti salvi dall'art. 1422 c.c. La rettificazione del saldo costituisce, peraltro, la conseguenza contabile dell'accertamento delle nullità e dell'esclusione degli addebiti privi di valido titolo, ferme restando le sole competenze risultate effettivamente pagate mediante rimesse solutorie e non più recuperabili per intervenuta prescrizione.

Ne consegue che il saldo deve essere determinato tenendo conto della detrazione di € 1.429,37, secondo il risultato esposto dalla consulente tecnica d'ufficio.

8. Decadenza dell'impugnativa degli estratti del conto

L'eccezione sollevata dalla banca, avente ad oggetto la decadenza per il correntista dalle possibili contestazioni sugli estratti conto, per assenza di tempestiva comunicazione ex artt. 119 TUB e 1832 c.c., è invece infondata.

A tal fine, è sufficiente qui osservare che l'approvazione tacita del conto non ha riguardo alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivino gli addebiti, e quindi non preclude le contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente; cioè la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano in sostanza gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale.

Di conseguenza, le contestazioni della correntista, traendo origine dalla assunta illegittimità delle clausole contrattuali, risultano pienamente ammissibili.

9. Irripetibilità delle somme ex art. 2034 c.c.

Deve essere altresì disattesa l'eccezione subordinata con cui la convenuta ha invocato l'applicazione dell'art. 2034 c.c., chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle somme spontaneamente versate dall'attrice.

Invero, ai sensi dell'art. 2034 c.c., l'irripetibilità della prestazione presuppone che questa sia stata eseguita spontaneamente in adempimento di un dovere morale o sociale, oggettivamente apprezzabile alla luce dei valori condivisi dalla collettività. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice deve accertare tanto la sussistenza di tale dovere morale o sociale quanto la spontaneità dell'adempimento, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 19578 del 2016).

Nel caso in esame, difetta il presupposto stesso dell'obbligazione naturale, atteso che le attribuzioni patrimoniali contestate risultano effettuate nell'ambito di un rapporto contrattuale bancario e trovano la propria giustificazione causale esclusivamente nel regolamento negoziale intercorso tra le parti, non già nell'adempimento di doveri morali o sociali.

Deve inoltre osservarsi che la presente controversia non ha ad oggetto la ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate, bensì l'accertamento della corretta consistenza dei rapporti di dare e avere intercorsi tra le parti. L'eccezione di irripetibilità formulata dalla convenuta si rivela pertanto inconferente rispetto al *petitum* azionato dall'attrice, poiché l'eventuale declaratoria di nullità o inefficacia delle clausole contrattuali dedotte in giudizio e la conseguente rideterminazione del saldo del rapporto operano sul piano dell'accertamento del credito e non postulano, di per sé, una domanda restitutoria.

L'eccezione in esame deve, pertanto, essere rigettata.

10. Saldo del conto corrente

Venendo quindi all'accertamento del saldo del conto corrente, sulla base della CTU – che, valutata unitamente ai chiarimenti depositati il 30 aprile 2024, risulta sufficientemente motivata, analiticamente argomenatta e può pertanto essere posta a fondamento della presente decisione – risulta accertato che

[sulla base delle disposizioni contrattuali, al netto degli interessi ultralegali, anatocistici (la specifica approvazione scritta della clausola anatocistica reciproca risulta dal contratto del 27 febbraio 2006 e dal relativo documento di sintesi, sicché la capitalizzazione trimestrale è stata considerata dalla CTU, e viene qui recepita, soltanto a decorrere da tale pattuizione) e delle commissioni di massimo scoperto, illegittimamente applicati, riconosciuti gli addebiti a titolo di CDF (specificamente pattuiti e documentati, per euro 567,05)] l'esatto ammontare del rapporto dare/avere relativo al contratto di conto corrente stipulato fra le parti era pari al 31 dicembre 2013 ad euro 80.639,95 a credito dell'attrice (già tenuto conto della somma di euro 1.429,37 riferita a competenze illegittime prescritte).

L'accertamento nei termini suindicati deve essere accompagnato dall'ordine di rettifica delle risultanze contabili della banca.

11. Finanziamenti del 2007, 2009 e 2010

L'attrice chiede la declaratoria di nullità dei finanziamenti stipulati nel novembre 2007, nel luglio 2009 e nel dicembre 2010, sostenendo che gli stessi erano destinati a ripianare passività inesistenti.

La domanda non può essere accolta.

Il ricalcolo del conto corrente dimostra che la banca ha addebitato competenze non dovute e che il saldo giuridicamente corretto è (*rectius*, fosse) più favorevole all'attrice. Tale circostanza può incidere sulla misura del debito/credito complessivo *medio tempore* determinato e sulla corretta regolazione dei rapporti tra le parti, ma non determina automaticamente la nullità dei finanziamenti oggetto della domanda qui scrutinata.

L'attrice non ha infatti provato che i finanziamenti fossero simulati, che mancasse la consegna o disponibilità giuridica delle somme, che la banca avesse perseguito una causa illecita o che i singoli contratti fossero privi degli elementi essenziali. Né è sufficiente, per la declaratoria di nullità, la sola circostanza che le somme siano state utilizzate per ridurre il saldo del conto. Anzi, l'utilizzo, da parte del mutuatario, delle somme erogate per estinguere precedenti passività (anche asseritamente illegittime) non esclude l'avvenuta consegna e, anzi, dimostra l'esistenza di una causa concreta del negozio.

La domanda di nullità dei finanziamenti deve pertanto essere rigettata.

12. Spese di lite e di CTU

L'esito del giudizio – caratterizzato da una soccombenza reciproca parziale (l'attrice risulta vittoriosa quanto alla nullità delle clausole e alla rettifica del saldo, ma soccombente in relazione alla domanda di nullità dei finanziamenti e parzialmente soccombente in relazione alla eccezione prescrizione) – giustifica la compemsazione delle spese nella misura di un terzo; la parte rimanente va posta a carico della convenuta e viene liquidata – tenendo conto dei parametri medi delle cause di valore ricompreso

tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 – in euro 9.402,00, oltre spese generali ed accessori.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico delle parti nella medesima proporzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cagliari, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. accerta e dichiara la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente n. 1000/4783 (già n. 4421366/01/26) del 24 gennaio 1986 che determina gli interessi mediante rinvio agli usi praticati sulla piazza;

   accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi contenuta all'art. 7 del contratto di conto corrente del 24 gennaio 1986;

   accerta e dichiara l'illegittimità, nei periodi e nei limiti risultanti dalla motivazione, degli addebiti relativi a commissioni, spese e CDF non specificamente pattuiti o non determinati nei loro elementi essenziali;

   per l'effetto, accerta che il saldo rettificato del conto corrente n. 1000/4783, alla data del 31 dicembre 2013, risulta pari ad Euro 80.639,95 a credito di [redacted];

   per l'effetto, ordina a [redacted] di rettificare le proprie risultanze contabili conformemente al saldo accertato;
2. rigetta la domanda di declaratoria di nullità dei finanziamenti stipulati nel novembre 2007, nel luglio 2009 e nel dicembre 2010;
3. dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna [redacted] alla rifusione dei residui due terzi, che liquida in euro 9.402,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'attrice nella misura di un terzo e della convenuta nella misura di due terzi.

Cagliari 28.10.2026

Il Giudice

[redacted]